

Corte d'Appello di Palermo - Sezione III penale - Sentenza 6 luglio 2015 n. 2605

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. Presidente Dott. RAIMONDO LOFORTI
2. Consigliere Dott. EGIDIO LA NEVE (relatore)
3. Consigliere Dott. MARIO CONTE

il 12/06/2015 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. GI.FI. e con l'assistenza del Cancelliere El.Ba.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Con sentenza del 27.5.2013 il Tribunale di Marsala ha dichiarato El.Br. colpevole del reato di violenza sessuale consumata, così qualificata l'originaria imputazione, in danno di Ma.Ma. - commesso in (...) - e, con la circostanza attenuante del fatto di minore gravità e le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, con pena sospesa, con le pene accessorie di legge e condanna al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 5.000,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato nonché la riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 660 c.p. con conseguente rideterminazione della pena; in subordine, la riqualificazione del reato nella forma tentata, con riduzione della pena. Con l'atto di appello, preliminarmente, il difensore ha eccepito la nullità della sentenza poiché il Tribunale non avrebbe provveduto a sospendere il processo al fine di disporre la nomina di un interprete, poiché l'imputato non conosceva la lingua italiana, essendo di origine tunisina. Ciò sarebbe stato rappresentato da tutti i testimoni escussi e dalla stessa persona offesa.

Con il secondo motivo è stata chiesta l'assoluzione, posto che vi sarebbero contraddizioni tra le dichiarazioni di Ma.Vi. - padre della persona offesa - e il teste Ka.Ka., avendo quest'ultimo dichiarato che l'imputato aveva svolto, alle dipendenze del Ma., attività lavorative negli anni passati.

La teste Ci.Fr. avrebbe dichiarato, inoltre, che l'imputato era solito passare dal suo negozio per chiederle se era possibile lavorare.

E' stato, così, prospettato che El.Br., allorché all'ora di pranzo (verso le ore 13:30) ebbe a recarsi a casa della famiglia Ma., non l'aveva fatto allo scopo di molestare Ma., ma aveva agito

per riscuotere la paga relativa ai lavori, che aveva fatto nei giorni precedenti per conto di Ma.Vi.

Dopo l'esecuzione di quei lavori, l'imputato non avrebbe avuto più modo di rapportarsi con Ma.Vi. al fine di essere saldato e, quando quest'incontro si era verificato, Ma.Vi., per pagarlo, avrebbe assunto l'impegno di vedersi il giorno che ha preceduto i fatti, intorno alle ore 17:00, presso il bar che i due normalmente frequentavano. Quella giornata, però, era successo che a motivo di un dolore, Ma.Vi. non si era potuto recare all'appuntamento e, nel tentativo di rimediare alla mancanza, aveva chiesto alla figlia maggiore di contattare il titolare dell'esercizio per riferire a Br. che l'appuntamento doveva essere rimandato.

Tuttavia, non è dato sapere né se la figlia di Ma.Vi. abbia avuto modo di rapportarsi con il titolare del bar cui ebbe a riferire a tal proposito né se il titolare del bar abbia riferito alcunché all'imputato o, se pur riferendo, l'imputato abbia compreso quello che gli veniva detto. L'indomani, comunque, verso l'ora di pranzo, El.Br. si sarebbe recato presso l'abitazione dove risiedeva la figlia del Ma. allo scopo di incontrare i genitori della persona offesa per farsi pagare. Sarebbe evidente, così, che vi sarebbe stata una valida ragione per indurre El.Br. a recarsi sul luogo dei fatti, allo scopo di contrastare le tesi sostenute da tutti i componenti la famiglia Ma. e dalla stessa persona offesa, avendo gli stessi affermato che non vi era alcuna plausibile ragione perché l'imputato si dovesse trovare sul luogo dei fatti, a quell'ora. Solo per un caso sul posto era giunta la persona offesa, la quale, peraltro, ha dichiarato che, non appena l'imputato l'aveva vista, le era andato incontro e si era messo a parlare, anche se lei non capiva quello che diceva e, tuttavia, aveva capito che stava facendo riferimento al pagamento dei lavori che aveva fatto nei giorni precedenti.

Nell'ottica difensiva, El.Br., anche per giustificare la sua presenza sul posto, per come riusciva a fare, aveva cercato di dare una spiegazione alla ragazza e non può escludersi che, in questo contesto, abbia solo abbracciato Ma.Ma. con atteggiamento affettuoso, di certo male interpretato da quest'ultima il suo affetto.

El.Br. avrebbe compreso l'imbarazzo insorto nella ragazza ed avrebbe cercato di porvi rimedio, solo che, piuttosto che risolvere e chiarire la cosa, con gli ulteriori gesti che aveva posto in essere, aveva aggravato la situazione.

Così, il suo gesto non avrebbe avuto alcun significato di concupiscenza sessuale, le avrebbe chiesto scusa diverse volte e, poi, avrebbe cercato di spiegarle che lei era come una "sorella", nel senso che si trattava di un abbraccio affettuoso.

Nel tentativo di rassicurarla, l'imputato avrebbe tentato nuovamente di abbracciarla o avvicinarla, tanto che, senza volere, per un gesto maldestro, la sua mano era finita nel petto della ragazza, nella linea di demarcazione che distingue i due seni.

El.Br., allorché ha avuto modo di spiegare il gesto da lui compiuto ai suo connazionale Ka.Ka., avrebbe detto che era sua intenzione poggiare la mano sulla spalla della ragazza e sarebbe del tutto plausibile, tenuto anche conto che l'imputato è molto più basso della persona offesa (basta guardare al suo documento identificativo che insiste agli atti del procedimento in

allegato anche istanza di G.P.), che la mano, per un gesto mal controllato o mal gestito, poteva essere finita nella scollatura della maglietta, proprio nella linea di demarcazione che distingue i due seni. Nell'ottica difensiva, la persona offesa avrebbe compiuto un errore di percezione del gesto posto in essere dall'imputato, poiché la stessa si sarebbe spaventata nella circostanza.

L'imputato si sarebbe, così, rivolto a Ka.Ka. che, nell'ambito cittadino, costituiva un punto di riferimento tra autorità locali e tunisini. Sarebbe, così, incomprensibile la condotta tenuta da Ma.Vi., che, dopo aver chiarito con Ka.Ka. che non era successo nulla e dopo essersi recato dai carabinieri per ritirare la denuncia sporta, aveva, poi, sostenuto la costituzione di parte civile della figlia. Il padre della p.o. sarebbe stato spinto alla costituzione di parte civile a causa dei danni economici, che gli stavano procurando alcuni fatti di reato in cui era incorso.

Con il terzo motivo è stata chiesta l'assoluzione per difetto assoluto di prova in relazione al convincimento erroneo della persona offesa circa le reali intenzioni dell'imputato, tanto che il padre della p.o. - per il tramite di Ka.Ka. - aveva tacitato l'equivoco con un caffè consumato con l'imputato.

In questo contesto, le dichiarazioni di Ma.Vi. e Ci.Fr. - padre e madre della p.o. - sarebbero interessate e, perciò, inattendibili.

Così, il Giudice di prime cure non avrebbe spiegato la ragione per cui non ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese da Ka.Ka., come pure il criterio della prevalenza delle prove a carico rispetto a quelle evidenziate dalla difesa.

Con il quarto motivo è stata chiesta l'assoluzione, prospettando che la linea di demarcazione tra i due seni non costituirebbe zona erogena e, comunque, la mano dell'imputato non avrebbe toccato nessuno dei due seni della persona offesa - non vi sarebbe né violenza né minaccia -. È stato anche chiesto, in via residuale, la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 660 c.p., sussistendo il biasimevole motivo e, in ulteriore subordine, è stato chiesto il riconoscimento del tentativo, poiché il gesto fugace non sarebbe stato idoneo a consentire il toccamento del seno, poiché la mano dell'imputato si sarebbe fermata nella parte del corpo che distingue la linea di demarcazione tra i due seni. Per l'effetto andava ridotta la pena inflitta. L'atto di gravame non è fondato.

Preliminarmente, si osserva che l'imputato era in grado di comprendere la lingua italiana come dimostra l'istanza del patrocinio a spese dello Stato - riversata in atti - sottoscritta personalmente dall'imputato, che, ovviamente, l'aveva letta e compresa prima di sottoscriverla. Alla prima udienza utile, peraltro, il difensore dell'imputato non ha sollevato alcuna questione preliminare e lo stesso difensore aveva chiesto l'esame dell'imputato - non effettuato, poiché il predetto era rimasto contumace

Lo stesso Ka.Ka. - in Italia da 34 anni - aveva dichiarato che conosceva l'imputato e che il predetto era a (...) da 25 anni e lavorava in campagna come manuale.

Orbene, non è dato constatare la dedotta impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana - che deve essere dichiarata e dimostrata - non sortendo il diritto alla traduzione degli

atti e quello di essere assistito da un interprete dalla sola condizione di non cittadinanza dell'imputato (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 40660 del 9.10.2012).

Del resto, la nullità che si ravviserebbe nel caso in cui il Giudice si rifiuti di provvedere in senso conforme all'accertata impossibilità di comprendere la lingua italiana avrebbe carattere relativo e, come tale, sarebbe sanato dall'acquiescenza del difensore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 882 del 17.12.1998).

Dunque, avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla persona offesa - ritenuta credibile, perché non contraddittoria ed immune da vizi, non mossa da motivi di astio, di rancore o di risentimento personale nei confronti dell'imputato - il giudizio di responsabilità può ben essere fondato sulla stessa in considerazione delle pronunce sul punto, ripetute nel tempo, del Giudice della legittimità ("Nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi" Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44644 del 18/10/2011).

Peraltro, la Corte condivide il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, posto che la stessa è apparsa contenuta e rigidamente ancorata al crudo accadimento dei fatti, senza dispensare giudizi. Si osserva, così, che il Ka.Ka., tra l'altro, aveva dichiarato che l'imputato era solito con tutti, mentre parlava, mettere le mani sulle spalle. Il predetto teste, peraltro, non aveva assistito personalmente all'accaduto ma si era limitato a riportare quanto dettogli dal Ma. in ordine al ritiro della querela e al chiarimento avuto con l'imputato. L'imputato avrebbe detto al citato teste che avrebbe posto la mano sulla spalla della ragazza, dicendole di chiamare suo padre e, perciò, quest'ultima si sarebbe spaventata.

Di diverso tenore è la dichiarazione resa dalla persona offesa, allorché di ritorno da scuola, l'imputato l'aveva fermata e le aveva iniziato a parlare ("diciamo che non voleva che io entrassi in casa perché comunque mi teneva a parlare con lui. Poi ha iniziato ad abbracciarmi e io diciamo ho cercato di divincolarmi. Poi quando io ero arrivata davanti alla porta di casa ha messo la mano dentro la maglietta. A quel punto io l'ho spinto e ho aperto la porta di casa e sono entrata. Lui ha cercato di..., diciamo, è rimasto davanti alla porta a parlare ma io poi sono entrata in casa"). Dunque, l'imputato l'aveva abbracciata e, dopo che la ragazza si era diretta verso la porta di casa, le era andato appresso, parlandole e, approfittando del fatto che la ragazza si era fermata, le aveva messo la mano nella maglietta, dentro la scollatura, toccandola nel mezzo tra i seni, teste Ci.Fr. - madre della persona offesa - ha confermato che la figlia, subito dopo i fatti, all'ora di pranzo, le aveva telefonato, piangendo ("disperatamente dicendo: "vieni, vieni perché c'era il tunisino che mi ha molestata", insomma. Io chiudo immediatamente il negozio e corro a casa, la trovo in condizioni penose, veramente terrorizzata. Arrivo a casa, cerco di calmare lei prima e poi telefono a mio marito, gli dico di

venire, quando è arrivato a casa siamo andati dai carabinieri ... "mi ha detto che quando è tornata da scuola ha trovato questa persona davanti la porta e ha iniziato a dire: "scusi, scusa" ma è un vizio di questa persona dire scusa per qualsiasi cosa"). L'imputato era stato, qualche giorno prima, a pulire il giardino della predetta teste e la figlia Ma. aveva avuto la possibilità di incontrarlo a casa dei genitori.

Il teste Ma.Vi. - padre della persona offesa - ha, tra l'altro, dichiarato che aveva incaricato l'imputato di pulirgli il giardino e si era, così, recato a casa sua tre/quattro volte.

Il teste Ma. non aveva assistito ai fatti e ha solo confermato quanto riferitogli dalla figlia ("la vicenda me l'ha raccontata che questa persona, il sig. Ib. si è fatto trovare sotto casa e da lì praticamente ha iniziato... intanto, se non ricordo male, a spingerla, ad abbracciarla, a buttare le mani addosso, ad infilare le mani sotto il vestito, chiaramente, e non solo, non contento di ciò, siccome si è fatto trovare un pochettino prima della porta di casa gli è andata incontro, perché mia figlia presumo che sia scappata poi verso il portone, il portoncino e lui si è spinto ancora oltre cercando comunque di continuare a toccarla e di spingerla poi possibilmente per entrare in casa, adesso non so").

Dunque, si osserva che è irrilevante, in tale contesto, che l'imputato avesse o meno ragione di essere presente sul luogo dei fatti, come pure è irrilevante quanto dichiarato dai genitori della stessa persona offesa, i quali non hanno assistito ai fatti e hanno solo confermato lo stato di agitazione della loro figlia dopo che i fatti erano già avvenuti. Quanto dichiarato da Ma.Ma., poi, esclude che l'imputato abbia posto in essere un atteggiamento affettuoso o che la stessa lo abbia male interpretato.

Né è configurabile il reato di molestia, ai sensi dell'art. 660 c.p., che postula un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6908 del 24.11.2011).

Del resto, il reato di molestia o disturbo alle persone è ontologicamente differente dal reato di violenza sessuale, che si estrinseca, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidioso dell'azione criminosa, tale da superare la sua contraria volontà in ordine all'invasione nell'altrui sfera della libertà sessuale.

Va ritenuta, come correttamente ha fatto il primo Giudice, la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, avendo l'imputato posto in essere una condotta, che si è estrinsecata nel toccamento delle parti intime della vittima, rientrando nelle parti intime anche la zona erogena del petto posta fra i due seni. Del resto, a tale fine, si osserva che il toccamento è, comunque, avvenuto su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche se in modo non completo e di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo conseguiva la soddisfazione erotica (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12506 del 23.2.2011 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 13.2.2007 secondo la quale "Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei

quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto").

La giurisprudenza di legittimità ha, così, puntualizzato, anche di recente, la linea di demarcazione tra reato consumato e tentato, nel senso che quest'ultimo è configurabile allorquando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a perpetrare un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4674 del 22.10.2014).

Si osserva ancora che è irrilevante la dedotta assenza di violenza, posto che il dissenso della persona offesa è stato da subito manifestato e, come puntualizzato dalla Suprema Corte, tale elemento può estrinsecarsi "anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendolo nell'impossibilità di difendersi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27273 del 15.6.2010).

Anche la pena inflitta appare equa e si profila adeguata al caso concreto,

ritenuto il fatto di minore gravità e ritenuto l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto, però, pur sempre, alla v.

personalità dell'imputato, connotata dall'invasione nell'altrui sfera della libertà sessuale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.;

conferma la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 27.5.2013, appellata da El.Br., che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Condanna l'El. alla refusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo il 12 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2015.